RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

SOCIETA' E CONTRATTI

di MARCO NESSI

Holding incorporata e test di vitalità: conta la sostanza economica

Nella fusione inversa l'Agenzia ammette, con la risposta n. 214/2026, il riporto delle posizioni della holding incorporata: libero per quelle infragruppo, con disapplicazione per quelle pregresse. Fuori dai limiti ROL e interessi attivi.

La risposta all'interpello 12.11.2026 n. 214 ha esaminato un caso frequente nelle riorganizzazioni successive a un'acquisizione, ovvero la fusione inversa della holding nella controllata operativa, con retrodatazione contabile e fiscale al 1.01.2025, dopo che un gruppo concorrente aveva acquistato l'intero capitale della holding. L'incorporata (holding statica senza dipendenti) portava perdite fiscali e interessi passivi indeducibili maturati nel periodo interinale (dall'inizio del 2025 alla data di efficacia della fusione), oltre a interessi passivi indeducibili risalenti a esercizi anteriori al consolidato fiscale con la controllata. Il limite del patrimonio netto contabile, calcolato sull'ultimo bilancio per la rinuncia dei soci alla situazione patrimoniale (ex art. 2501-quater c.c.), era ampiamente rispettato; viceversa, non era superato il test di vitalità (ex art. 172, c. 7 del Tuir), per l'assenza di spese per lavoro dipendente e, nel periodo interinale, di ricavi in mancanza di dividendi.

L'Agenzia ha distinto **2 gruppi di posizioni,** ovvero:
- per quelle del periodo interinale opera l'art. 177-ter del Tuir (introdotto dal D.Lgs. 192/2024), che esclude per le operazioni infragruppo i limiti degli artt. 84, c. 3, 172, cc. 7 e 7-bis, 173, c. 10, e 176, c. 5-bis. Le 2 società erano legate da controllo fin dall'inizio del 2025 e le posizioni sono quindi infragruppo ai sensi dell'art. 3 D.M. 27.06.2025, riportabili senza interpello. Il dato è rilevante, perché il cambio del controllante a monte non ha inciso sulla natura infragruppo delle posizioni tra le società partecipanti alla fusione;
- per gli interessi pregressi la nuova norma non si applica, perché esclude le posizioni maturate fino al periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla sua entrata in vigore (ovvero fino al 2023 per i soggetti solari), ed è stata quindi necessaria la **disapplicazione** ex art. 11, c. 1, lett. d) L. 212/2000.

L'Agenzia l'ha concessa **valorizzando la sostanza economica,** e chiarendo che:
- l'assenza di personale è fisiologica per una holding e trova riscontro nei costi per servizi amministrativi;
- la mancanza di dividendi nel periodo interinale dipende dalla politica distributiva della partecipata e non da un depauperamento dell'investimento;
- la partecipata, in utile nel 2022, 2023 e 2024, avrebbe generato flussi idonei ad assorbire gli interessi anche senza la fusione (è il criterio del riporto *"controfattuale",* che la holding deve poter dimostrare documentalmente);
- gli interessi derivano dal debito contratto per acquistare la partecipazione, rimborsato nel 2023.

Di rilievo è anche il chiarimento secondo cui le eccedenze di ROL e di interessi attivi non sono soggette ai limiti dell'art. 172, perché il c. 7-ter richiama soltanto gli interessi indeducibili del c. 5 dell'art. 96, mentre le eccedenze sono semplici parametri di calcolo della deducibilità.

Sul piano operativo, nelle fusioni con holding occorre anzitutto suddividere le posizioni per periodo di formazione, verificando per ciascuna l'appartenenza al gruppo secondo il D.M. 27.06.2025, e presentare l'interpello solo per quelle escluse dall'art. 177-ter, corredandolo dei bilanci della partecipata, delle delibere sui dividendi, del dettaglio dei costi di gestione e dell'origine dell'indebitamento. L'interpello resta facoltativo, ma chi riporta le posizioni senza averlo presentato, o con esito negativo, deve segnalarlo nel quadro RS del modello Redditi, pena l'applicazione di una sanzione.

Il parere non copre l'esistenza e la quantificazione delle posizioni né l'eventuale abuso dell'intera riorganizzazione, che resta valutabile ex art. 10-bis L. 212/2000, così come resta autonoma la verifica dell'art. 84, c. 3 del Tuir per il cambio di controllo extragruppo. In conclusione, la risposta conferma che per le holding il test di vitalità è poco significativo e che, in concreto, la prova si sposta sulla **redditività della partecipata.**

Riproduzione vietata - martedì 17 novembre 2026